

**SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA
PROVINCIA DI VITERBO PER I LAVORI E LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

L'anno _____, il giorno _____, in Viterbo, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale:

TRA

La Provincia di Viterbo, in persona del Dott. in qualità di, domiciliato per la carica presso la stessa, in Viterbo, via Saffi n 49, C.F. il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della stessa Provincia ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000

E

Il Comune/Ente di in persona del Dott. in qualità di, domiciliato per la carica presso la stessa, in, via n, C.F. il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000

PREMESSO

- Che l'art. 33, comma3-bis del Codice dei Contratti, come modificato dall'art. 9, comma 4, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevedeva che *"i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi soltanto nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o **alle Province**, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento"*;
- Che il D.Lgs 50/2016 ha abrogato il suddetto Codice 163/2006 e s.m.i.;
- Che l'art. 37 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza anche associandosi o consorziandosi;
- che l'art. 37, prevede la possibilità per "Le amministrazioni aggiudicatrici affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza";
- che l'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 definisce la «centrale di committenza» come un'amministrazione aggiudicatrice che: *"acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori"*
- l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che prevede che: *"La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"*;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 26/06/2014, recante atto di indirizzo istituzione stazione unica appaltante/centrale di committenza della Provincia di Viterbo”;
- l’art. 2, comma 2, del DPCM 30 giugno 2011 prevede che la stazione unica appaltante ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 37 del medesimo D.Lgs. 50/2016, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento della Stazione unica appaltante con il compito di curare le procedure di gara di contratti di lavori, servizi e forniture rientranti nell'oggetto del D. Lgs. 50/2016 (art.37), ivi compresi quelli sottratti in tutto o in parte all'applicazione del decreto, per i Comuni e gli altri Enti aderenti.
2. La stazione unica appaltante provinciale opera quale centrale di committenza ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 50/2016, con la finalità di perseguire obiettivi di economicità e di efficacia dell’azione pubblica, nonché di razionalizzazione della spesa.
3. Gli Enti aderenti alla S.U.A. daranno attuazione fattiva alle varie forme di monitoraggio, coordinamento e collaborazione con la Prefettura di Viterbo, come previsto dal D.P.C.M. 30/06/2011;
4. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Viterbo, via Saffi n. 49 - Viterbo.

Art. 2 Ambito di operatività

1. La Stazione unica appaltante (S.U.A.) della Provincia di Viterbo opera:
 - a) come stazione unica appaltante relativamente all'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture;
 - b) come soggetto aggregatore in funzione di centrale di committenza per l'acquisizione di forniture di beni e servizi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016
2. Gli enti aderenti possono avvalersi, ove lo ritengano opportuno, della Stazione unica appaltante anche per ulteriori funzioni connesse in tutto o in parte alle attività di cui al comma precedente comprese le concessioni di servizi e lavori.

Art. 3 -Attività escluse

Restano di esclusiva competenza del Comune aderente:

- la fase “a monte” delle procedure di gara, (individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, progettazione, determinazione a contrarre, ecc.);
- la fase “a valle” delle procedure di gara, (stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori, pagamenti corrispettivi; analogamente per le forniture ed i servizi);
-

Art. 4 - Modalità di adesione alla S.U.A.

1. I rapporti tra S.U.A. e gli Enti aderenti sono disciplinati da apposita convenzione il cui schema viene approvato con DCP n° _____ del _____ contestualmente al "Nuovo Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza istituita dalla Provincia di Viterbo" per l'espletamento e la gestione di gare per lavori, servizi, forniture e concessioni di servizi e lavori dei Comuni non capoluogo di provincia nei settori previsti dal D. Lgs. 50/2016.
2. La sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla SUA il suo compito di svolgere le attività relative alla procedura di scelta del soggetto contraente.
3. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha validità a tempo indeterminato.
4. La convenzione volta all'istituzione della Centrale di Committenza è di tipo aperto, con possibilità di adesione formale di altri Enti eventualmente interessati.
5. Il Comune/Comune aderente potrà recedere in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno quindici giorni. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti a seguito di gare già indette

CAPO I - FUNZIONI DI CENTRALE DI COMMITTENZA

Art. 5 - Programmazione e funzionamento della Centrale di Committenza

1. Per attivare le funzioni di centrale di committenza per l'acquisto di lavori, forniture e servizi, il Comune aderente, entro il 31 dicembre di ogni anno deve far pervenire l'elenco dei propri fabbisogni per l'anno successivo, in modo da consentire lo svolgimento programmato e tempestivo delle procedure di acquisizione.
2. Qualora non sia stato possibile programmare per tempo il fabbisogno, la S.U.A., nella funzione di Centrale di Committenza, potrà dar seguito alla richiesta del Comune/Ente aderente solo se compatibile con i tempi consentiti dalla legge e con l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio.
3. La provincia di Viterbo, nella qualità di Centrale di Committenza, su propria iniziativa, potrà comunicare al Comune/Ente aderente, l'intenzione di avviare la procedura di acquisizione per un determinato lavoro, servizio o fornitura, allegandovi una bozza del capitolato, per eventuali osservazioni che potranno essere espresse nella fase istruttoria e che comunque non potranno costituire un vincolo per la S.U.A., così come previsto dal comma 4 del presente articolo.
4. Ciascun Comune/Ente già aderente alla presente convenzione, in risposta alla comunicazione di cui al comma 3, dovrà manifestare la volontà di affidare alla Provincia di Viterbo, che agisce quale Centrale di Committenza, l'incarico per quel determinato lavoro, servizio o fornitura. In tal caso dovrà far pervenire all'Ufficio competente della S.U.A. una nota d'assenso, sottoscritta dal responsabile, con la descrizione di lavori, di servizi o di forniture di cui necessita. Il Comune/Ente aderente dovrà impegnarsi successivamente alla fase istruttoria a non sollevare alcun tipo di eccezione alla S.U.A. in relazione al capitolato definitivo.
5. La S.U.A., quale centrale di committenza, previo accertamento dei bisogni omogenei dei Comuni/Enti aderenti, provvederà ad esperire le procedure di affidamento tramite centralizzazione delle committenze. La Provincia acquisirà il CIG principale, cui il Comune/Ente aderente potrà agganciare il CIG derivato. La provincia di Viterbo in qualità di Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 30 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 designa un R.U.P. per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente
6. Negli atti di gara la Provincia dovrà indicare chiaramente che agisce quale Centrale di committenza e che il Comune/Ente convenzionato potrà avvalersi della ditta aggiudicataria,

dando direttamente esecuzione al contratto e procedendo con l'emissione degli ordinativi di fornitura nei limiti di importo e secondo i termini stabiliti nella procedura di affidamento.

7. La Provincia di Viterbo, in qualità di Centrale di committenza, svolge le proprie funzioni sino all'aggiudicazione della gara, mentre ciascun Ente partecipante stipulerà il contratto per la quota di propria competenza.
8. Resta di competenza del Comune/Ente l'adozione delle proprie determinazioni preliminari all'indizione della gara e successive alle operazioni di espletamento della gara.
9. Resta altresì a carico del Comune/Ente aderente, in proporzione al valore dell'acquisizione ad esso attribuita, l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale del Comune/Ente medesimo;
10. Il Comune/Ente aderente successivamente alla stipulazione del contratto ad opera della Centrale di Committenza, dovrà eseguire tutte le attività inerenti alla verifica della corretta esecuzione del contratto e alla fase della liquidazione e del pagamento.
11. Il Comune/Ente aderente dovrà trasmettere obbligatoriamente alla Centrale di committenza, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei contratti, nonché le varianti intervenute nel corso di esecuzione del contratto. Dovrà altresì comunicare l'ufficio ed il nominativo del responsabile per la procedura di acquisizione.

Art. 6 - Commissioni di gara della Centrale di Committenza

1. Nelle procedure di gara sotto la soglia prevista dall'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, su iniziativa della Provincia quale centrale di committenza, la Commissione sarà composta da dipendenti dell'Ente Provincia di Viterbo.
2. La Commissione sarà composta:
 - da un Presidente;
 - da due testimoni nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, mentre nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà composta da almeno due esperti tecnici e da un dipendente in qualità di segretario verbalizzante.
3. Per la predisposizione della Commissione di Gara, per gli importi a base d'asta sopra la soglia comunitaria, per i soli appalti il cui criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 77 del D.Lgs 50/2016

CAPO II - FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE

Art. 7 - Stazione unica appaltante

1. La Provincia di Viterbo in funzione di Stazione Unica Appaltante, cura la gestione della procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
2. Le attività e i compiti trasferiti alla Stazione Unica Appaltante sono stabiliti dal singolo ente in sede di adozione delle determinazioni a contrarre, sulla base delle proprie esigenze e indirizzi strategici, che potranno spaziare dai singoli adempimenti fino alla gestione operativa della gara, sulla base degli atti predisposti dall'ente aderente.
3. Su richiesta dell'Ente aderente, la Stazione unica appaltante, svolge le seguenti attività:
 - a) riceve dagli Enti convenzionati apposita richiesta di predisposizione della gara corredata dalla allegata documentazione di cui al successivo articolo 8, e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata dal Comune aderente;

- b) nel caso in cui la Provincia rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione inoltrata dal Comune, chiederà al responsabile del procedimento individuato dal Comune di regolarizzare la documentazione. In tale caso il termine per la conclusione della procedura di gara è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviato dalla Provincia fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;
 - c) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Provincia effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione degli elementi di valutazione. La Provincia opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la commissione tecnica nella fase di attribuzione del punteggio. In tal caso, concorda con il Comune aderente, in caso di adozione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice e dai provvedimenti consequenziali;
 - d) la Provincia non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o il Comune;
 - e) effettuate con riscontro positivo le verifiche di cui sopra, la Provincia provvede alla predisposizione del bando di gara, il disciplinare di gara e/o lettera di invito e ai connessi adempimenti di pubblicità, ovvero all'inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta, alla effettuazione delle sedute di gara, alla comunicazione degli esiti di gara, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara tramite il sistema AVCPASS, all'avviso di aggiudicazione, e ad ogni altro provvedimento connesso alla procedura di gara;
 - f) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per appalti sotto la soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, spetta alla Provincia la nomina dei componenti della commissione giudicatrice. Per appalti sopra la soglia comunitaria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016
 - g) il Presidente della Commissione di gara può avvalersi, per l'attività di supporto, della collaborazione del responsabile del procedimento presso il Comune, del progettista dell'opera o del referente dell'Ente convenzionato;
 - h) ogni atto e decisione giuridico - amministrativa in merito alla gestione della procedura di gara è di competenza della Provincia;
 - i) la Provincia indica, nel bando e nel disciplinare di gara, l'avvenuto conferimento di funzione di Stazione Appaltante ai sensi della presente convenzione;
 - j) tiene costantemente informato l'Ente convenzionato di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
 - k) comunica, altresì, il giorno di apertura delle offerte al responsabile del procedimento affinché questi possa essere presente qualora lo ritenga opportuno;
 - l) provvede a comunicare all'Ente Aderente i risultati della gara ed ogni altra informazione necessaria per l'aggiudicazione della stessa; la stipula e l'esecuzione del contratto restano di pertinenza del Comune/Ente aderente.
3. Resta inteso che la Provincia, a seguito della richiesta del Comune, valuterà la fattibilità in relazione al carico di attività già assunto, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste, dando comunque priorità ad eventuali scadenze di finanziamenti.

4. La stazione unica appaltante informa il Comune/Ente aderente della presa in carico della procedura di gara ed i relativi tempi di espletamento o il posticipo della medesima.

Art. 8 - Adempimenti del Comune

1. Il Comune aderente, al fine di avviare la procedura di gara da parte della Stazione unica appaltante, deve trasmettere, per il tramite del responsabile del procedimento, quanto segue:
 - a) determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione;
 - b) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: indicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica e relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e l'indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio all'offerta economica; indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc. e, ove possibile, predisposizione di un modello per la formulazione dell'offerta tecnica;
 - c) nel caso di procedura di gara di importo superiore alla soglia comunitaria: predisposizione della metodologia e dei criteri di valutazione dell'anomalia di cui alla normativa vigente ed applicabile. Le modalità del sub procedimento di valutazione delle offerte saranno definite, di volta in volta - sulla base delle esigenze espresse da parte del Comune - in accordo tra le parti. L'esito dell'accordo sarà formalizzato con scambio di corrispondenza anche telematica;
 - d) nomina del Responsabile unico del procedimento, ex art. 31 e 101 D.lgs n. 50/2016, per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi relativamente al settore/servizio di competenza e dandone tempestiva comunicazione alla Provincia, quale Stazione unica appaltante;
 - e) deliberazione/determinazione di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori o forniture o servizi di cui si chiede l'espletamento della procedura di gara;
 - f) originale o copia conforme all'originale del progetto approvato di cui alla precedente lettera, in formato elettronico, completo di Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
 - g) nota recante i nominativi del progettista incaricato, del professionista che ha redatto il documento della sicurezza e del referente interno, i quali dovranno essere a disposizione della Provincia per ogni eventuale chiarimento o supporto tecnico in relazione al progetto oggetto della procedura;
 - h) descrizione sommaria dell'opera, del servizio o della fornitura e relativo quadro economico di progetto;
 - i) indicazione dei tempi massimi per l'aggiudicazione dell'appalto di riferimento, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti;
 - j) indicazione di ulteriori eventuali condizioni alle quali l'Ente convenzionato avesse interesse;
 - k) laddove la legge ammetta la procedura negoziata il Comune, per il tramite del responsabile del procedimento, comunicherà l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento. Al fine di garantire la segretezza delle imprese invitate alla procedura negoziata, tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo pec indirizzata al Responsabile della S.U.A..

- l) l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale del Comune/Ente medesimo;
 - m) l'eventuale acquisizione del Cig derivato e le successive comunicazioni all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- 2. Il Comune, dopo aver ricevuto la comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 7 lettera l), provvede all'aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto, previa acquisizione della necessaria documentazione, decorsi almeno decorsi 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati dell'aggiudicazione, nonché alle successive fasi di esecuzione (art 32 comma 9 D.Lgs. 50/2016).
 - 3. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la Provincia riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice; oneri che devono essere finanziati con apposito provvedimento del Comune medesimo.

Art. 9 Commissioni di gara della Stazione unica appaltante

- 1. La Commissione di gara nelle procedure poste in essere dalla Stazione unica appaltante, su iniziativa del Comune/Ente sottoscrittore sarà composta nello specifico:
 - da responsabile del settore cui si riferisce l'oggetto della gara scelto di volta in volta all'interno dei Comuni/Enti aderenti;
 - da due testimoni dipendenti della Provincia nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso e da almeno un esperto tecnico scelto di volta in volta all'interno dei Comuni/Enti aderenti nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
 - da un dipendente provinciale in qualità di segretario verbalizzante.
- 2. Per appalti sopra la soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si applicano le disposizioni previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

Art. 10 - Comunicazioni e rapporti giuridici

- 1. Le comunicazioni tra la Provincia ed il Comune devono avvenire tramite posta certificata, posta elettronica, ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.
- 2. Dal momento dell'aggiudicazione della gara e conseguente stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra il Comune e l'appaltatore sono di competenza esclusiva del Comune medesimo, essendo la Provincia totalmente estranea.

Art. 11 - Patto di integrità

La Provincia e l'Ente convenzionato reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.

Il Comune si impegna a segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio Provinciale.

Art. 12 - Costi del servizio

1. Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico del singolo ente aderente.
2. Le somme assegnate alla Stazione unica appaltante da parte dell'ente saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto e dovranno essere versate mediante bonifico intestato alla Tesoriere della Provincia di Viterbo secondo le indicazioni e con le modalità fornite, da effettuare al momento dell'inoltro alla S.U.A. della determinazione a contrattare e dei suoi allegati.
3. L'ammontare delle somme, ai sensi della legge n. 449/1997 art. 43, da assegnare sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali:

- per importi fino a € 1.000,00 pagamento di una quota fissa di € 20,00
- per importi superiori a € 1.000,00 e fino a € 3.000,00 pagamento di una quota fissa di € 50,00
- per importi superiori a € 3.000,00 e fino a € 5.000,00 pagamento di una quota fissa di € 100,00

Per appalti, il cui importo è superiore ad una base d'asta di € 5.000,00 si procederà in misura percentuale progressiva applicando gli scaglioni di seguito indicati:

- per importi a base d'asta superiori a € 5.000,00 e fino a € 200.000,00 lo 0,80% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, e comunque non inferiore a € 200,00
- per importi a base d'asta superiori a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00 lo 0,50% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture
- lo 0,30% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'asta superiore a € 1.000.000,00

4. L'importo suddetto è riferito forfettariamente a tutte le spese per l'affidamento dell'appalto, comprese le spese per apparecchiature informatiche hardware e software, materiale di cancelleria, spese di spedizione, spese per il personale compresi gli incentivi previsti dalla normativa e regolati con atto interno alla Stazione unica appaltante.

5. Non sono ricomprese tra le somme di cui al precedente comma 3 e, pertanto, rimangono a carico dell'ente aderente, le spese relative alla pubblicazione degli avvisi o bandi di gara e dei relativi esiti (fatto salvo il recupero delle stesse dal soggetto aggiudicatario ai sensi di legge), nonché le spese per le commissioni aggiudicatrici e quant'altro non previsto a carico della Stazione unica appaltante dal precedente comma.

6. Le spese relative alle eventuali ulteriori competenze affidate dall'Ente aderente alla Provincia, di cui alla presente convenzione, sono a carico dell'Ente stesso e saranno regolate con apposito atto aggiuntivo.

Art. 13 - Procedure obbligatorie

1. In caso di acquisto di beni o servizi, la Provincia, sia nella qualità di centrale di committenza che di stazione unica appaltante, prima di avviare le procedure previste dai precedenti artt. 5 e 7, ha l'obbligo di verificare l'esistenza di eventuali convenzioni CONSIP (ai sensi dell'art. 1 comma 449 e 456 della legge 296/2006), ovvero di tener conto dei parametri prezzo/qualità delle convenzioni Consip stesse quale limite massimo per la base d'asta.

2. Nel caso di esistenza di convenzioni Consip attive, la S.U.A., sentiti gli Enti interessati, valuterà l'opportunità di procedere ad acquisto extra Consip, ferma restando la congruità dei prezzi. Diversamente ogni Ente provvederà autonomamente alla relativa adesione alla Consip ovvero al Me.pa

3. Nel caso di convenzioni Consip attivate successivamente all'affidamento della fornitura e/o del servizio tramite la Stazione Unica Appaltante troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1 comma 13 della L. 135/2012 e s.m.i.

Art. 14 - Istituzione di un mercato elettronico

1. La S.U.A. potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità e la convenienza, procedere alla creazione di un mercato elettronico.

Art. 15 - Durata convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà la durata di anni 1 (uno), rinnovabile con comunicazione formale dell'Ente.
2. La presente convenzione volta all'istituzione della Stazione unica appaltante è di tipo aperto, con possibilità di adesione formale di altri Enti eventualmente interessati.
3. Il Comune/Ente aderente potrà recedere in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno quindici giorni.
4. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già indette.

Art. 16 - Contenzioso

1. Sono di competenza del Comune/Ente aderente la gestione del contenzioso del procedimento di affidamento, ivi comprese eventuali eccezioni relative alle procedure di gara.
2. La S.U.A. si impegna a fornire, in caso di contenzioso, ogni altro elemento utile al Comune/Ente aderente per la difesa giudiziale o extragiudiziale.
3. Resta inteso che la responsabilità della Provincia nell'ambito delle procedure di gara di cui alla presente convenzione, sarà limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave.

Art. 17 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del D. Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 163/2006 ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione.
2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la Stazione unica appaltante con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente progetto.

Art. 19 - Registrazione

1. La convenzione da stipularsi fra la Provincia di Viterbo e gli Enti aderenti è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella "B" Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n°642.
2. La convenzione potrà essere registrata in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n° 131.

Redatto sin qui in due esemplari, letto, accettato e sottoscritto

La Provincia di Viterbo

Il Comune/Ente aderente
